SINTESI

Causa Ciaramella c. Italia – Terza Sezione – sentenza 6 luglio 2006 (ricorso n. 6597/03) Causa Campello c. Italia – Terza Sezione – sentenza 6 luglio 2006 (ricorso n. 21757/02)

(constatazione di violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorsi proposti per violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU, nonché dell'art. 1 Prot. n. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 2 del Prot. n. 4, (libertà di circolazione). Il ricorso Ciaramella era presentato anche per il motivo tratto dall'art. 6, par. 1 (diritto ad un processo equo) CEDU. I ricorrenti lamentavano, in particolare, che: a causa dell'iscrizione del nome nel registro dei falliti, non potessero esercitare nessuna attività professionale o commerciale; fosse eccessiva la durata della procedura per ottenere la riabilitazione; fosse violato il diritto ad un ricorso effettivo, stante l'impossibilità di impugnare i provvedimenti concernenti le incapacità disposte nei loro confronti; la sentenza dichiarativa di fallimento li avesse privati dei loro beni; le limitazioni alla libertà di circolazione fossero rese ancora più pesanti a causa del protrarsi della procedura.

Decisione. Dei motivi proposti, la Corte ha considerato ammissibili solo quelli concernenti la violazione degli artt. 8 e 13, dichiarando invece irricevibili quelli relativi all'art. 1, Prot. n. 1 e all'art. 2, Prot. n. 4. La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle incapacità in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

Quanto ai danni morali, la Corte, nella sentenza Ciaramella, ha ritenuto che il solo accertamento della violazione commessa costituisse di per sé una soddisfazione equa e sufficiente, riconoscendo al ricorrente la somma di €2.000,00 per le spese sostenute. Nella sentenza Campello, la Corte ha liquidato i danni morali nella misura di €7.000 e ha concesso la somma di €2.000 per le spese sostenute.